



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

Tel. 0932 977261 - 970262

UFFICIO del COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Sindaco e della Giunta

ORDINANZA n. 30 del 20-4-2017

Oggetto: Annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 13/04/2017

Il sottoscritto dott. Vincenzo Raitano nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco e della Giunta in esecuzione del Decreto 12 aprile 2017 n. 541/GAB adottato dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Premesso che con Ordinanza n. 28 del 13/04/2017 il Sindaco di questo Comune ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità delle strade esterne "Praele Poggio San Giovanni, Utra e Gazzera" con contestuale affidamento della esecuzione dei lavori all'Impresa Roveto Mario con sede in Monterosso Almo nella via G. Amendola n. 7 per l'importo complessivo di € 3.500,00;

Considerato che detta Ordinanza è stata emanata nel presupposto di competenza di cui agli articoli 50 e 54 del D.LGVO 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ritenendo le opere a carattere di urgenza ed indifferibilità

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recepito dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" che al comma 1) recita "in caso di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca sul luogo, può disporre contestualmente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.....etc.etc., ed ancora al comma 2) "l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;

Visto il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 12.08.2000 n° 267, in base al quale per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevedibili, la Giunta qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del Responsabile del Procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento, della spesa prevista all'art. 194 comma

l lettera a) delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

Accertato e dato atto che l'Ordinanza Sindacale in oggetto:

- risulta priva della necessaria attestazione di copertura finanziari e di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- non risulta essere stata notificata all'operatore economico interessato.

Dato altresì atto che come dichiarato dal Responsabile dell'Area Tecnica alla data odierna non è stata data esecuzione alla stessa per cui non ha prodotto alcun effetto giuridicamente vincolante.

Visto l'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in base al quale sia per le motivazioni sopra esposte sussistendo l'interesse pubblico, sia per validità dei termine temporale inferiore a mesi diciotto dall'adozione, può procedersi all'annullamento in autotutela della Ordinanza Sindacale n. 28 del 13/04/2017.

Ritenuto pertanto per le motivazioni e le considerazioni sopra esposte procedere all'annullamento della citata O.S. n. 28 del 13/04/2017.

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii in particolare l'art. 21 nonies.

Visto il D.lgvo 50/2016.

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.

Visto il vigente O.R.F.F.I.L.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.

ORDINA

1)- Per le motivazioni e le considerazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate seppure materialmente non trascritte, di procedere in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. all'annullamento della Ordinanza Sindacale n. 28 del 13/04/2017 sussistendo in tal senso il pubblico interesse di evitare aggravii economici per questo Ente.

2)- Dare atto che ai sensi dell'art. 21 nonies comma 1) che il presente provvedimento viene adottato entro il termine di prescrizione fissato in mesi diciotto dalla data di adozione della citata O.S. n. 28/2017.

3)- Dare atto che l'O.S. n. 28/2017 alla data odierna, non ha prodotto alcun effetto, per cui nessun onere è da porre a carico di questo Comune.

4)- Notificare il presente provvedimento alla ditta Roveto Mario con sede in Monterosso Almo nella via G. Amendola n. 7.

5)- Trasmettere il presente provvedimento all'Area Affari Generali e SUAP ed all'Area Economico-Finanziaria ed all'Area Tecnica per quanto di rispettiva competenza anche ai fini della necessaria pubblicità.

Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco

Dott. Vincenzo Raitano

